

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 31 marzo 2022, n. 105 Società "Euroitalia S.r.l.". Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice) con n. 27 posti letto, sito in Casarano (LE) - Strada Provinciale per Collepasso s.n.c..

Aggiornamento/conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. c) e art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 18/2020.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed organizzazione di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità n. 9 del 04/03/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Il D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" dispone:

- all'art. 8-quater "(Accreditamento istituzionale)", comma 1 che "L'accREDITamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, (nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari) subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accREDITamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative."

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,

all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" prevede:

- all'art. 3, comma 3 che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (...)";
- all'art. 10, comma 2 che: "La sostituzione del responsabile sanitario è comunicata all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'aggiornamento del relativo provvedimento."

La L.R. n. 18 del 07/07/2020 "Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria", pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 suppl. del 09/07/2020, ha stabilito:

- all'art. 8 "Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice", comma 1 che "Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), sono accreditabili ivi comprese le strutture, già autorizzate all'esercizio, ricadenti nel periodo di vigenza del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari). (...)." (Sottolineatura aggiunta n.d.r.).

Con nota prot. AOO_183/13943 del 11/09/2020 trasmessa a mezzo Pec al Legale Rappresentante della società "Euroitalia S.r.l.", al Direttore del Dipartimento della ASL BR e, per conoscenza, al Direttore Generale della AS LE, al Sindaco del Comune di Casarano (LE) e al Servizio Qu.OTA – AreSS, questa Sezione ha comunicato quanto segue:

"Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 24.09.2018, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per un Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice) da ubicare alla strada provinciale per Collepasso s.n.c. trasmessa dal Comune di Casarano (LE) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Euroitalia S.r.l." di Casarano, la scrivente Sezione ha espresso parere favorevole di compatibilità con riferimento a n. 27 posti letto, precisando, tra l'altro, che "allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 de/la L.R. n. 40/2007) e che l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'art. 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate. (art. 19, comma 3 de/la L.R. n. 9/2017 e s.m.i.)";
- con Determinazione Dirigenziale n. 244 dell'11/10/2019 la scrivente Sezione ha determinato "di rilasciare ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in capo alla Società "Euroitalia S.r.l." nella persona del legale rappresentante, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice) con n. 27 posti letto sito in Casarano (LE) alla Strada Provinciale per Collepasso snc (omissis)";

- con Pec del 28/10/2019, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/14290 del 04/11/2019, è stata trasmessa la nota indirizzata altresì al Direttore Generale dell'ASL LE, con la quale il legale rappresentante della società "Euroitalia S.r.l." con sede in Casarano (LE) ha richiesto "di voler consentire agli ammalati e alle loro famiglie di poter accedere ai servizi dell'Hospice gestito da questa Azienda attraverso l'intervento di spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale da realizzarsi mediante riconoscimento di Accreditamento Istituzionale da parte del competente Ufficio Regionale e successiva sottoscrizione di apposito accordo contrattuale tra la ASL Lecce e la scrivente Euroitalia S.r.l." ;
- con Pec del 10/03/2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/4100 del 12/03/2020, e stata trasmessa la "Richiesta di autorizzazione all'esercizio e contestuale accreditamento istituzionale per Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice)" indirizzata altresì al Direttore Generale dell'ASL LE e, per conoscenza, al Presidente della Giunta della Regione Puglia con la quale il legale rappresentante della società "Euroitalia S.r.l." ha richiesto, "Anche in considerazione dell'attuale situazione di emergenza per Coronavirus Covid19 (che rende quanto mai necessario ottimizzare l'occupazione di posti letto presso Presidi Ospedalieri Pubblici e ridurre al minima gli spostamenti extraprovinciali per degenti e loro familiari), di voler rilasciare in via straordinaria l'Accreditamento istituzionale e convenzione per i n. 27 posti letto de/ Centro Residenziale per Cure Palliative ("Hospice") già autorizzato all'esercizio con D.D. richiamata in premessa.";
- con successiva Pec del 10/07/2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/11821 del 20/07/2020, il legale rappresentante della società "Euroitalia S.r.l." ha trasmesso "domanda per l'accreditamento di struttura Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice) Euroitalia già autorizzata all'esercizio", indirizzata altresì al Direttore Generale dell'ASL LE, con cui il medesimo ha richiesto "il rilascio dell'accreditamento istituzionale dell'attività sanitaria per la struttura denominata HOSPICE EUROITALIA S.R.L. , struttura a ciclo continuativo, residenziale, con dotazione di 27 posti letto; disciplina per Cure Palliative e Terapia del Dolore di n. 27 posti letto";
- alla data delle sopra richiamate istanze di accreditamento trasmesse con Pec, rispettivamente, del 28/10/2019, del 10/03/2020 e del 10/07/2020 vigeva, ai sensi dell'art. 3, comma 32 della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007, la sospensione a partire dal 1 gennaio 2008 dei nuovi accreditamenti fino a diversa disposizione da parte della Giunta Regionale;
- pertanto, le predette istanze di accreditamento a firma del legale rappresentante della società "Euroitalia S.r.l." in relazione alla struttura sopra citata devono considerarsi inammissibili;

considerato che:

- successivamente alla presentazione delle predette istanze è intervenuta la L.R. n. 18/2020, entrata in vigore il 24/07/2020, la quale all'art. 8 ("Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice"), comma 1 prevede che "Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione de/le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), sono accreditabili ivi comprese le strutture, già autorizzate all'esercizio, ricadenti nel periodo di vigenza de/ decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).";
- con Pec del 25/07/2020, acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/13351 del 31/08/2020, e

stata trasmessa nota indirizzata altresì al Direttore Generale della ASL LE con cui il legale rappresentante della società "Euroitalia S.r.l." di Casarano (LE):

"chiede il rilascio dell'accreditamento istituzionale dell'attività sanitaria per la struttura denominata HOSPICE EUROITALIA S.R.L., struttura a ciclo continuo, residenziale, con dotazione di 27 posti letto; disciplina per Centro Cure Palliative e Terapia del Dolore di n. 27 posti letto;

per tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:

- 1. Che la struttura è autorizzata all'esercizio delle attività sanitarie con atto n. 244 del/11/10/2019 rilasciata dalla Regione Puglia;*
- 2. Che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro ed è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n. 3 del 13/01/2005;*
- 3. Che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n. 16 del 23 luglio 2019;*

di accettare le condizioni di cui all'art. 21 della L.R. 8/2004, in particolare:

a) di accettare il sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole Unità sanitarie locali e dei criteri fissati dalla regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 502/92 e s.m., ai fini della stipula dei contratti;

b) di impegnarsi a garantire programmi interni di verifica e di promozione della qualità dell'assistenza;

di essere consapevole che a norma dell'art 8 quater comma 2 del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Sistema Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione de/le prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del succitato decreto legislativo;

4. Che la direzione sanitaria è affidata al dott. Umberto Caracciolo nato il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Parma il 27/11/1978, specialista in Igiene e Medicina, iscritto presso l'ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce.";

posto quanto precede, si invita:

"- il legale rappresentante della società "Euroitalia S.r.l." di Casarano (LE) a trasmettere, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del R.R. n. 16/2019, a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA - AReSS ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR le griglie di autovalutazione compilate e firmate attestanti il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di "Plan";

- il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, ai sensi degli artt. 24, comma 2 e 29, comma 9 della LR. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare, a seguito della trasmissione delle predette griglie di autovalutazione da parte del legale rappresentante della società de qua, idoneo sopralluogo presso il Centro Residenziale per cure Palliative (Hospice) con n. 27 posti letto gestito dalla società "Euroitalia S.r.l.", sito nel Comune di Casarano (LE) alla Strada Provinciale per Collepasso s.n.c., finalizzato alla verifica dei requisiti previsti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dal R.R. n. 16/2019, limitatamente ai requisiti della fase di "Plan" previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera."

A tal riguardo, si precisa che la verifica disposta da questa Sezione in ordine ai requisiti di accreditamento di cui al R.R. n. 16/2019 non può limitarsi alla mera attestazione della presentazione da parte dell'operatore della dichiarazione sostitutiva del possesso di detti requisiti unitamente alle griglie di autovalutazione (attualmente, limitata al possesso dei requisiti ed evidenze richiesti per la fase di "plan"), ma deve consistere in una verifica analitica di ciascun requisito e di ciascuna relativa evidenza attraverso l'atto o il documento offerto dall'operatore a soddisfacimento della stessa evidenza o requisito, firmato e datato dal soggetto o dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall'organigramma della struttura."

Con nota del 18/09/2020 ad oggetto *"Trasmissione documentazione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del RR 16/2019, riscontro AOO_183/13943/2020 del 11.09.2020"*, inviata a mezzo Pec in data 19/09/2020 alla scrivente Sezione che la acquisiva con protocollo num. AOO_183/14565 del 22/09/2020, al Servizio Qu.OTA – AreSS e al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, il Legale Rappresentante della società "Euroitalia S.r.l.", ha trasmesso:

"(...)

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i requisiti ulteriori di accreditamento, limitatamente alla fase PLAN, accompagnato da copia del documento di identità del Legale Rappresentante;*
- griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata concernente il Centro di Cure Palliative Hospice."*

Con nota del 26/05/2021 ad oggetto *"Centro Residenziale di Cure Palliative (Hospice) Euroitalia, autorizzata all'esercizio con D.D. n. 244 dell'11/10/2019"*, inviata a mezzo Pec in data 27/05/2021 alla scrivente Sezione che la acquisiva con prot. n. AOO_183/9273 dell'8/06/2021 e, per conoscenza, al SISP di Brindisi, l'Amministratore Unico della società "Euroitalia S.r.l.", ha comunicato:

"che quest'Azienda ha ritenuto utile, ai fini di una ancor maggiore fruibilità della struttura in oggetto da parte di utenti e personale, richiedere al competente SUAP, il permesso ad ampliare alcuni spazi a servizio della stessa. Trattasi prevalentemente di spazi destinati alla socialità, alla logistica e al personale, la cui realizzazione garantirà, oltre ad un maggior comfort, anche una migliore rispondenza ai requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale, attualmente in fase istruttoria da parte del SISP di Brindisi.

Detti lavori, di cui si allega progetto, saranno presumibilmente completati entro il mese di giugno p.v."; alla suddetta, inoltre, veniva allegato il *"Parere Tecnico Urbanistico Favorevole"* emesso dal Settore Assetto del Territorio del Comune di Casarano (LE).

Con nota del 13/08/2021 ad oggetto *"Centro Residenziale di Cure Palliative (Hospice) Euroitalia, autorizzata all'esercizio con D.D. n. 244 dell'11/10/2019"* inviata a mezzo Pec in pari data al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL BR e per conoscenza, alla scrivente Sezione che la acquisiva con prot. n. AOO_183/12456 del 24/08/2021, l'Amministratore Unico della società "Euroitalia S.r.l.", ha comunicato quanto segue:

"Con la presente si comunica che i lavori finalizzati ad ottenere una maggiore fruibilità della struttura in oggetto nonché una migliore rispondenza ai requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale, sono stati completati dalla scrivente Azienda.

Alla luce di quanto sopra, restiamo in attesa di Vostre indicazioni in merito alla programmazione di apposito sopralluogo finalizzato al completamento dell'iter per il rilascio dell'accreditamento istituzionale."

Con nota del 18/11/2021 ad oggetto *"Comunicazione incarico nuovo Direttore Sanitario Centro Cure Palliative Euroitalia."* inviata con Pec in pari data alla scrivente Sezione e acquisita con prot. n. AOO_183/15626 del 24/11/2021, l'Amministratore Unico della società "Euroitalia S.r.l.", ha comunicato:

"che il Direttore Sanitario del Centro Cure Palliative dr. Umberto Caracciolo è sostituito nella funzione dal

Dr. Muci Dario, nato a (omissis) il (omissis) ed ivi residente in (...), laureato in Medicina e Chirurgia presso il Libero Ist. Di Medicina e Chirurgia dell'Aquila in data 27/07/1977 con specializzazione in Oncologia in data 13/02/1981 ed Ematologia in data 19/02/1987 presso l'Università degli Studi di Bari.

Con nota prot. n. 97747 del 01/12/2021 ad oggetto "Euroitalia S.r.l. – Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice) con sede in Casarano (LE) alla strada provinciale per Collepasso s.n.c.. Conferimento incarico di verifica ai fini dell'accreditamento istituzionale. –ESITI VERIFICHE.", inviata a mezzo Pec in data 02/12/2021 alla scrivente Sezione, che la acquisiva con prot. n. AOO_183/16133 del 13/12/2021, e, per conoscenza, al Legale Rappresentante della società "Euroitalia S.r.l.", il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ha comunicato quanto segue:

"Con nota prot. n. AOO_183/13934/2020 del 11/09/2020, relativa all'oggetto, il Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, Servizio Accreditamenti e Qualità dava specifico incarico al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi:

- *"ai sensi degli artt. 24, comma 2 e 29, comma 9 della LR. n. 9/2017 e s.m.i., **ad effettuare, a seguito della trasmissione delle griglie di autovalutazione da parte del legale rappresentante della società de qua, idoneo sopralluogo presso il Centro Residenziale per cure Palliative (Hospice) con n. 27 posti letto gestito dalla società "Euroitalia S.r.l.", sito nel Comune di Casarano (LE) alla Strada Provinciale per Collepasso s.n.c., finalizzato alla verifica dei requisiti previsti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dal R.R. n. 16/2019, limitatamente ai requisiti della fase di "Plan" previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera.**"*

Con nota prot. nr. 80193 del 21.10.2020, coerentemente con l'incarico della regione Puglia, così come sopra riportato, è stato richiesto, al legale rappresentante della Società "Euroitalia S.r.l.", di produrre la documentazione in previsione del propedeutico sopralluogo.

In riscontro alla richiesta di cui sopra, in data 05/11/2020, prot. ASL BR, nr. 86501 del 06/11/2020 la società "Euroitalia S.r.l." ha prodotto la documentazione.

Con lettera prot. 110513 del 17/12/2020 è stato incaricato il personale ad effettuare il sopralluogo presso la struttura in oggetto, acquisire eventuale altra documentazione, procedere alla verifica documentale e redigere apposita relazione.

Si è dato quindi esecuzione ai fini dell'accreditamento istituzionale alla verifica dei requisiti generali di cui alla Sezione A (colonna di destra) del RR n° 3/2005 e s.m.i., per quanto non abrogati dal RR 16/2019 e, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan" previsti dal manuale di accreditamento per le "Strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato b" del citato RR n° 16/2019.

La relazione redatta dal personale incaricato e che si fa propria, ha evidenziato che,

- a) *Il centro Residenziale per cure Palliative (Hospice), non è ancora operativo, come peraltro riscontrato in sede di sopralluogo il 25.03.2021 e 28.10.2021;*
- b) *per la struttura de quo è stato emesso Atto Autorizzativo all'esercizio, con D.D. della Regione Puglia nr. 244 del 11/10/2021 (rectius 11/10/2019, n.d.r.), contenenti le seguenti precisazioni:*

“(1) il legale rappresentante della Società "Euroitalia S.r.l." dovrà trasmettere al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, che notizierà a questa Sezione, copia dei contratti sottoscritti di cui alle "proposte di assunzione del personale" esibite in sede di verifica;

-(2) la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;

-(3) in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "Euroitalia

S.r.l.”, è tenuto a comunicare tempestivamente a questa Sezione il nominativo del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

-(4) il legale rappresentante della Società “Euroitalia S.r.l.” è tenuto a comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;

-(5) ai sensi dell’art. 16, comma 1”

c) sono intervenute variazioni strutturali ed organizzative.

Pur considerando l’incarico ricevuto dalla Sezione Regionale competente; in ragione delle sopraelencate precisazioni contenute della Determina Dirigenziale di Autorizzazione all’esercizio, di cui non si può non tenerne conto, l’attività istruttoria così come si è articolata nella tempistica, negli interventi e nella acquisizione della documentazione nel suo complesso, con le variazioni strutturali ed organizzative intervenute, impegna a rappresentare ed evidenziare in modo schematico quanto di seguito si sintetizza:

a. si riscontra il possesso dei requisiti strutturali e tecnologici, così come peraltro sono attualmente rappresentati negli aggiornati elaborati planimetrici. Le planimetrie si allegano per l’Ente Regionale in relazione alla precisazione nr. 2 di cui alla D.D. 244 del 11/10/2021 (rectius 11/10/2019, n.d.r.) e per eventuali nuova determinazione che la Sezione Regionale competente riterrà opportuno adottare;

b. per la Responsabilità Sanitaria, è stato presentato “Accordo di Prestazioni Mediche in regime libero professionale” con il Dr. Dario Muci, nato a (...) il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Oncologia ed Ematologia, iscritto all’Ordine dei Medici di Lecce al nr. 2445. Il documento è stato sottoscritto in data 01/03/2021, con decorrenza dalla “data di effettivo inizio dell’attività di ricovero presso il centro Residenziale per Cure palliative e avrà la durata di un anno a decorrere da tale inizio” – **in sostituzione del Dr. Caracciolo Umberto**-. Si allega in copia la specifica documentazione acquisita in ragione della terza precisazione di cui alla D.D. 244 del 11/10/2021 (rectius 11/10/2019, n.d.r.) e per eventuale nuova determinazione che la Sezione Regionale competente riterrà opportuno adottare nel rispetto del disposto normativo (L.R. 9/2017, art. 10, comma 2);

c. il requisito organizzativo è soddisfatto nella rappresentazione quantitativa e dei relativi titoli del personale in organico, come da elenco aggiornato, per cui si allega in copia, in ragione della prima e quarta precisazione di cui alla D.D. 244 del 11/10/2021 (rectius 11/10/2019, n.d.r.), salvo ai fini dell’accreditamento **per il limite di età**, e valutazione dell’Ente Regione, per il personale come di seguito specificato:

- dr. Luigi Paolo Accogli, nato il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Anestesia e Rianimazione, **compimento del 70° anno di età** nel corso dell’iter istruttorio (limite di età come indicato nella sez. A.01.03, Gestione Risorse Umane/punto 01 Fabbisogno-colonna dx del R.R. 3/2005 e s.m.i.).

Si è invece preso atto della documentazione presentata dalla Euroitalia S.r.l. in ordine alla comunicazione da parte della società ASSIForm, Ente di Formazione Professionale, della sospensione, causa emergenza Covid-19 del Corso formativo ai sensi delle norme di riferimento- DPCM 20/01/2000 ed Accordo Stato regioni repertorio Atti 87/CSR del 10 luglio 2014, del personale indicato in elenco.

d. L’istruttoria e la valutazione di quanto riportato nelle griglie di autovalutazione Allegato B — Sezione 1 ed Allegato B — Sezione 2H per la verifica dei requisiti di accreditamento di cui al R.R. n. 16/2019, limitatamente ai requisiti della fase di “Plan” previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture

di assistenza territoriale extra-ospedaliera, sono state sostenute della corposa documentazione così come acquisita online, in conseguenza di specifiche richieste, anche per via diretta ed informale agli uffici amministrativi della Euroitalia s.r.l.. L'esame dei riferimenti documentali hanno evidenziato una generale e sostanziale coerenza con quanto descritto negli specifici paragrafi - "criteri" - delle richiamate griglie di autovalutazione con il riscontro, ed in alcuni casi con l'acquisizione degli allegati testimoniali, anche per quei criteri per cui la Società Euroitalia s.r.l. aveva già riportato nelle griglie di autovalutazione che, per alcune procedure/documenti, vi era una "definizione in itinere".

Pertanto, fatte salve le precisazioni dei sopra elencati punti a., b. e c., **si conferma**, per quanto definito nell'incarico ricevuto, **la generale e sostanziale coerenza** "ai requisiti previsti, per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dal R.R. n. 16/2019, limitatamente ai requisiti della fase di "Plan" previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera", di quanto rappresentato nelle griglie di autovalutazione Allegato B — Sezione 1 ed Allegato B — Sezione 2H e riscontrato con le evidenze documentali acquisite:

- **Struttura:** "Centro Residenziale per cure Palliative (Hospice), con nr. 27 posti letto, sede operativa in Casarano (LE), Via Prov.le per Collepasso s.n.c.;
- **Titolarità:** Società "Euroitalia s.r.l.", così come risulta peraltro della D.D. della Regione Puglia, di Autorizzazione all'esercizio, n. 244 del 11.10.2019;
- **Legale Rappresentante:** Ing. Alessandro De Luca, nato a (omissis) il (omissis) e residente in (omissis).;
- **Direttore Sanitario:** Dr. Dario Muci, nato a (omissis), il (omissis), specialista in Oncologia, iscritto all'Ordine dei Medici di Lecce al nr. 2445.

Allegati:

- Tavola planimetrica asseverata da tecnico abilitato e vistata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BR;
- Accordo di Prestazioni Mediche datato 01.03.2021, per conferimento incarico della Direzione Sanitaria;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Dr. Dario Muci, datata 01.03.2021;
- Elenco del personale in organico datato 26.10.2021. "

Per tutto quanto sopra, precisato che,

- la Sez. A.01.03.01 Gestione Risorse Umane/Fabbisogno del Regolamento Regionale n. 3/2010 stabilisce, ai fini dell'accreditamento, che il fabbisogno di personale dev'essere garantito, tra l'altro, "in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo integrazione del fabbisogno ordinario di personale);

(...)

Per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario (...)", e che, pertanto, la figura professionale del dr. Luigi Paolo Accogli, nato il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Anestesia e Rianimazione, non è compatibile con il dettato normativo per superati limiti di età;

si propone di rilasciare,

- ai sensi degli artt. 3, comma 3 lett. c) e 10 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in capo alla società "Euroitalia S.r.l." il cui Legale Rappresentante è l'Ing. Alessandro De Luca l'aggiornamento/conferma dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con D.D. n. 244 del 11/10/2019, del Centro Residenziale per Cure

Palliative (Hospice) con num. 27 posti letto sito in Casarano (LE) alla Strada Provinciale per Collepasso snc;

- ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 18/2020, l'accreditamento istituzionale, in capo alla società "Euroitalia S.r.l." il cui Legale Rappresentante è l'Ing. Alessandro De Luca, del Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice) con num. 27 posti letto sito in Casarano (LE) alla Strada Provinciale per Collepasso snc, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Dario Muci, nato a (...), il (*omissis*), specialista in Oncologia, iscritto all'Ordine dei Medici di Lecce al nr. 2445, con la prescrizione che il Legale Rappresentante dovrà trasmettere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il nominativo e il relativo contratto di durata almeno annuale del medico specialista in Anestesia e Rianimazione, in sostituzione del dr. Luigi Paolo Accogli;

inoltre si precisa che:

- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario, il Legale Rappresentante della società "Euroitalia S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del provvedimento autorizzativo;
- il Legale Rappresentante della società "Euroitalia S.r.l." dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Legale Rappresentante della società "Euroitalia S.r.l.", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme*

di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare ai sensi degli artt. 3, comma 3 lett. c) e 10 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in capo alla società "Euroitalia S.r.l." il cui Legale Rappresentante è l'Ing. Alessandro De Luca l'aggiornamento/conferma dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con D.D. n. 244 del 11/10/2019, del Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice) con num. 27 posti letto sito in Casarano (LE) alla Strada Provinciale per Collepasso snc;
- di rilasciare ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 18/2020, l'accreditamento istituzionale, in capo alla società "Euroitalia S.r.l." il cui Legale Rappresentante è l'Ing. Alessandro De Luca, del Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice) con num. 27 posti letto sito in Casarano (LE) alla Strada Provinciale per Collepasso snc, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Dario Muci, nato a (...), il (*omissis*), specialista in Oncologia, iscritto all'Ordine dei Medici di Lecce al nr. 2445, con la prescrizione che il Legale Rappresentante dovrà trasmettere,

entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il nominativo e il relativo contratto di durata almeno annuale del medico specialista in Anestesia e Rianimazione, in sostituzione del dr. Luigi Paolo Accogli;

inoltre si precisa che:

- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario, il Legale Rappresentante della società "Euroitalia S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del provvedimento autorizzativo;
- il Legale Rappresentante della società "Euroitalia S.r.l." dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Legale Rappresentante della società "Euroitalia S.r.l.", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”.*

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società “Euroitalia S.r.l.” – Pec: euroitalia@pec.euroitalia.net
- al Direttore Generale dell'ASL LE – Pec: direzione.generale@pec.asl.lecce.it
- al Direttore Generale dell'ASL BR – Pec: direzionegenerale@asl.brindisi.it
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE – Pec: siavbsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR – Pec: notificheprevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
- al Direttore del DSS ASL LE- CASARANO – Pec: dss.casarano@pec.asl.lecce.it
- al Sindaco Comune di Casarano (LE)– Pec: comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)